



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena

47121 – FORLÌ

Via Bruni, 3 – Tel. 0543 376028

info@ordineing-fc.it - ordine.forli@ingpec.eu



REGOLAMENTO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE E PER LE SPESE ECONOMICHE

Adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì – Cesena con delibera n. 100 del 18/09/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Successive modifiche integrative con delibera n. 36 del 18/03/2025.

INDICE

Parte I

DISCIPLINA GENERALE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 – Principi generali.....	4
Art. 3 – Soglie di riferimento.....	6
Art. 4 – Divieto di frazionamento.....	7
Art.5 – Principio di rotazione.....	7
Art. 6 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione.....	8
Art. 7 – Responsabile Unico di Progetto.....	8
Art. 8 – Affidamento dell'appalto.....	9
Art. 9 – Esecuzione anticipata.....	9
Art. 10 – Garanzie.....	9
Art. 11 – Stipulazione del contratto.....	10
Art. 12 – Pubblicità e Trasparenza.....	10

Parte II

AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 13 – Modalità di affidamento.....	11
Art. 14 – Indagini di mercato.....	11
Art. 15 – Provvedimento di affidamento.....	11
Art. 16 – Verifiche in ordine al possesso dei requisiti.....	12

Parte III

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Art. 17 – Modalità di affidamento.....	12
Art. 18 – Determina a contrarre.....	13
Art. 19 – Indagini di mercato.....	13
Art. 20 – Lettera d'invito.....	14
Art. 21 – Criteri di aggiudicazione.....	15
Art. 22 – Commissione giudicatrice.....	15
Art. 23 – Verifiche in ordine al possesso dei requisiti.....	15
Art. 24 – Termine di conclusione della procedura negoziata.....	16

Parte IV

DISCIPLINA INTERNA PER LE SPESE ECONOMICHE

Art. 25 – Istituzione della cassa economale.....	16
Art. 26 – Affidamento e gestione, nomina Responsabile della cassa economale.....	16
Art. 27 – Responsabilità.....	16
Art. 28 – Ammontare del Fondo.....	17
Art. 29 – Deposito del fondo economale.....	17
Art. 30 – Scritture contabili.....	17

Art. 31 – Vigilanza sulla cassa economale.....	17
Art. 32 – Pagamenti.....	17
Art. 33 – Ambito di applicazione.....	18
Art. 34 – Spese di rappresentanza.....	19
Art. 35 – Rendiconto.....	19

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Digitalizzazione e utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale.....	19
Art. 37 – Norme di rinvio.....	20
Art. 38 – Entrata in vigore.....	20

Parte I
DISCIPLINA GENERALE AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il *Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e per le spese economali* (di seguito "Regolamento") disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure sotto la soglia comunitaria per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena (di seguito "Stazione Appaltante" o "Ordine") ai sensi del D.lgs. 31/03/2023 n. 36 (di seguito anche solo "Codice").
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici per gli appalti di lavori e forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria.
3. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la gestione delle spese economali sostenute dall'Ordine.

Art. 2

(Principi generali)

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice") ed in particolare:
 - a) **principio del risultato:** impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **principio della fiducia:** comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) **principio dell'accesso al mercato:** comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) **criterio interpretativo ed applicativo:** le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) **principio di buona fede e tutela dell'affidamento:** comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) **principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale:** la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) **principio di auto-organizzazione amministrativa:** le PP.AA. organizzano autonomamente

l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione Europea;

- h) **principio di autonomia contrattuale:** nel perseguire le proprie finalità istituzionali, le PP.AA. vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale:** se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- j) **principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione:** i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- k) **principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore:** al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto di:

- a) **principio di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **principio di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **principio di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) **principio di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) **principio di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea

vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

(Soglie di riferimento)

1. In applicazione dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le procedure di acquisizione si distinguono in base alle seguenti fasce di importo:

AFFIDAMENTO DI LAVORI		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
< 150.000	Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.	Art. 50, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 36/2023
> 150.000 e < 1.000.000	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	Art. 50, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 36/2023
> 1.000.000 e < soglie comunitarie	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	Art. 50, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE		
VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
< 140.000	Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli	Art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023

	iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.	
> 140.000 e < soglie comunitarie	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.	Art. 50, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 36/2023

2. Gli importi delle soglie comunitarie devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'Art. 14, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4

(Divieto di frazionamento)

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente articolo, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 5

(Principio di rotazione)

1. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La Stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere

individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'Art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), la Stazione Appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Art. 6

(Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione)

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle seguenti fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

AFFIDAMENTO DI LAVORI	
TIPOLOGIA	VALORE AFFIDAMENTO
Lavori	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e < 150.000
	≥ 150.000 e < 500.000
	≥ 500.000 e < 1.000.000
	≥ 1.000.000 e < 2.000.000
	≥ 2.000.000 e < 3.000.000
	≥ 3.000.000 e < 4.000.000
	≥ 4.000.000 e < soglie comunitarie

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	
TIPOLOGIA	VALORE AFFIDAMENTO
Forniture	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e < soglie comunitarie
Servizi	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e < soglie comunitarie

Art. 7

(Responsabile Unico di Progetto o RUP)

1. Per ogni singola procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del Codice.

2. Ferma restando l'unicità del RUP, lo stesso può chiedere, se lo ritiene opportuno in relazione alla complessità dell'acquisto, la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. La Stazione Appaltante può istituire una struttura di supporto al RUP e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 8

(Affidamento dell'appalto)

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. In caso di procedure di gara, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Art. 9

(Esecuzione anticipata)

1. Fermo quanto previsto dall'Art. 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma seguente.
2. L'esecuzione anticipata è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.
3. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. 10

(Garanzie)

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'Art. 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (es. contratti di

durata).

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'Art. 106 del Codice.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia, anche a valere su di un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.
5. È quindi rimessa alla discrezionalità del RUP la possibilità di non richiedere la garanzia definitiva, previa motivazione. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 e per appalti affidati ad operatori economici di comprovata solidità, nonché nei casi di urgenza.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'Art. 117 del Codice menzionato.

Art. 11

(Stipulazione del contratto e pubblicazione)

1. In caso di procedura negoziata oppure di affidamenti diretti, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period) di 35 giorni per la stipulazione del contratto.
3. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

Art. 12

(Pubblicità e trasparenza)

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è

obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Parte II **AFFIDAMENTO DIRETTO**

Art. 13

(Modalità di affidamento)

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, pertanto, anche in caso di previo interpello di più operatori economici la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, anche tramite albi o elenchi di operatori economici.
2. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. L'affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:
 - eventuale consultazione preliminare di mercato e individuazione della soluzione utile a soddisfare i fabbisogni della Stazione Appaltante e contestuale individuazione dell'affidatario;
 - adozione della determina a contrarre o atto equivalente;
 - stipula del contratto.

Art. 14

(Indagini di mercato)

1. Ai fini dell'affidamento diretto, la Stazione Appaltante può sempre esperire indagini di mercato ai sensi dell'Allegato II.1 al Codice.

Art. 15

(Provvedimento di affidamento)

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite determina o atto equivalente ai sensi dell'Art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il contraente;
 - d) le ragioni della scelta;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, il possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all'operatore economico.
3. Nel provvedimento di affidamento va inoltre dato conto:
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione;

- del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria.
4. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo può essere dimostrata alternativamente mediante:
- confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - comparazione dei listini di mercato;
 - confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 16

(Verifiche in ordine al possesso dei requisiti e controlli a campione)

1. Ai fini delle verifiche in ordine al possesso requisiti in capo agli operatori economici affidatari, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'Art. 100 del Codice citato.
2. Nelle procedure di affidamento di cui all'Art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 52 del Codice, effettua controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari nell'anno precedente, nelle ipotesi di affidamenti diretti fuori MEPA.
4. I suddetti controlli vengono eseguiti nella misura del 5% delle dichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, individuate mediante un sistema di sorteggio informatico casuale.
5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
6. Il periodo di sospensione verrà valutato in rapporto alla gravità ed all'importo dell'affidamento.

Parte III

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Art. 17

(Modalità di affidamento)

1. La Stazione Appaltante procede agli acquisti sottosoglia mediante:
 - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione

di euro e fino alle soglie di cui all'Art. 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'Art. 14 del Codice.

2. Le indagini di mercato sono gestite con le modalità previste nell'Allegato II.1 del Codice. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Stazione Appaltante non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
3. La Stazione Appaltante pubblica sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

(Determina a contrarre)

1. La determina a contrarre o atto equivalente, ai sensi dell'Allegato II.1 al Codice deve specificare:
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
 - qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
 - nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Art. 19

(Indagini di mercato)

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Stazione Appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
3. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Stazione Appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'Art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
4. La Stazione Appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico

di riferimento e della sua contendibilità.

5. A tal fine la Stazione Appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
6. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante.
7. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la Stazione Appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 20

(Lettera d'invito)

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In particolare, la lettera di invito deve contenere:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - la misura delle penali;
 - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - l'eventuale richiesta di garanzie;
 - il nominativo del RUP;
 - il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Art. 21

(Criteri di aggiudicazione)

1. Per gli affidamenti di cui alla presente Parte, la Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione dei relativi contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'Art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 22

(Commissione giudicatrice)

1. Laddove il criterio di aggiudicazione dell'appalto prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è rimessa ad una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'Art. 93 del Codice.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, è presieduta da un dipendente della Stazione Appaltante e composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, nominate nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente.
3. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Stazione Appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
4. Non possono essere nominati Commissari:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della Stazione Appaltante;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, ai sensi dell'Art. 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
6. Salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante, in caso di nuovo procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della stessa.
7. Nelle procedure da aggiudicare al prezzo più basso può essere nominato, anche in composizione monocratica, un Seggio di Gara, composto da personale della Stazione Appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'Art. 93 del Codice.

Art. 23

(Verifiche in ordine al possesso dei requisiti)

Ai fini delle verifiche in ordine al possesso requisiti in capo agli operatori economici affidatari, presso

la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'Art. 100 del Codice.

Art. 24

(Termine di conclusione della procedura negoziata)

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Parte IV

DISCIPLINA INTERNA PER LE SPESE ECONOMICHE

Art. 25

(Istituzione della cassa economica)

La cassa economica è istituita presso la sede dell'Ordine territoriale.

Art. 26

(Affidamento e gestione, nomina Responsabile della cassa economica)

Il servizio di cassa economica è gestito dal Cassiere. Le funzioni di Cassiere sono affidate ad uno o più dipendenti a tempo indeterminato.

Il Consigliere Tesoriere dell'Ordine nomina uno o più responsabili della cassa economica.

Art. 27

(Responsabilità)

1. L'affidatario della cassa economica è personalmente responsabile delle somme ricevute e della regolarità dei pagamenti eseguiti, sino a che non ne abbia ottenuto legale scarico con la definitiva restituzione.
2. L'affidatario è tenuto a verificare la conformità dell'ordine e della procedura di pagamento con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 28

(Ammontare del fondo)

1. L'ammontare del fondo di cassa economale è stabilito in un importo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
2. L'importo massimo di pagamento di ciascuna spesa, comprensiva di IVA, effettuabile mediante cassa economale, è fissato nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
3. A fronte della riduzione della giacenza del fondo per effetto del suo utilizzo, l'affidatario della cassa economale provvede al reintegro dello stesso, fino al valore massimo di cui al precedente comma 1, previa rendicontazione delle spese sostenute, approvata con apposita delibera di Consiglio.
4. Il fondo è estinto alla fine di ogni esercizio e ricostituito all'inizio del successivo esercizio.

Art. 29

(Deposito del fondo economale)

Il fondo della cassa economale è tenuto presso gli Uffici dell'Ente. Con tale fondo il cassiere provvede alle anticipazioni ed ai pagamenti delle spese consentite dal presente Regolamento.

Art. 30

(Scritture contabili)

Il responsabile della cassa economale è tenuto a:

- A. tenere un giornale di cassa nel quale registrare cronologicamente i pagamenti eseguiti e le entrate riscosse, nonché registrare i relativi movimenti contabili;
- B. conservare agli atti e tenere in evidenza i giustificativi di ogni spesa e anticipazione effettuata;
- C. verificare la giacenza di cassa e, quindi, la corrispondenza tra quanto prelevato e la giacenza risultante dalla contabilità ufficiale ogniqualvolta venga utilizzata la cassa economale;
- D. predisporre e presentare al Consiglio la rendicontazione delle somme di cui alla cassa economale con periodicità non superiore all'anno o comunque ogniqualvolta si debba provvedere al reintegro del fondo.

Art. 31

(Vigilanza sulla cassa economale)

1. Alla vigilanza sulla cassa economale provvederà il Consigliere Tesoriere o un suo delegato – scelto fra i dipendenti dell'Ente - tramite ispezioni e verifiche periodiche di cassa.
2. Le ispezioni saranno comunque effettuate ogniqualvolta venga sostituito uno dei dipendenti responsabili della cassa.
3. A conclusione dell'ispezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai soggetti intervenuti.

Art. 32

(Pagamenti)

Tramite la cassa economale, qualora non sia stato possibile programmare gli acquisti nel piano delle previsioni annuali, si potrà far fronte, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, al pagamento, mediante denaro contante – o tramite metodi di pagamento telematici -, di spese minute e/o di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del Consiglio e degli Uffici ad esso preposti. Tali spese sono individuate in:

- a) spese d'ufficio e di funzionamento;
- b) spese di rappresentanza;

c) anticipazioni e rimborsi.

Art. 33

(Ambito di applicazione)

Sono da considerare spese economali le seguenti tipologie di spesa:

- A. materiale di cancelleria e di facile consumo per gli Uffici, ivi incluso lo smaltimento;
- B. abbonamenti a giornali, quotidiani, riviste, periodici e pubblicazioni;
- C. carburanti, lubrificanti e combustibili;
- D. piccole attrezzature d'ufficio e informatiche;
- E. generi alimentari, bevande e vettovaglie per organizzazione di eventi di rappresentanza, culturali e promozionali;
- F. servizi di *catering* e camerieri;
- G. trasferte, viaggi di servizio, parcheggi e pedaggi autostradali;
- H. servizi di diffusione (anche *online*) di avvisi, atti e documenti (come, ad esempio, l'onere per la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale o Gazzetta UE);
- I. interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare, incluso l'acquisto di beni in pronta consegna atti a garantire la funzionalità della sede;
- J. manutenzione e riparazione dei beni durevoli della sede;
- K. interventi di manutenzione straordinaria e riparazione di impianti;
- L. interventi di manutenzione straordinaria e riparazione degli automezzi di servizio;
- M. interventi urgenti di disinfestazione;
- N. utenze e canoni;
- O. servizi di stampa e rilegatura;
- P. servizi ausiliari straordinari di pulizia, trasloco, trasporto, nolo, spedizione, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio, montaggio e smontaggio;
- Q. commissioni bancarie;
- R. servizi assicurativi;
- S. spese postali, telegrafiche e similari;
- T. pubblicazioni e bandi;
- U. imposte, tasse e canoni diversi;
- V. spese doganali e di ritiro merci;
- W. beni e servizi connessi ad obblighi di sicurezza e salvaguardia dei lavoratori;
- X. forniture e servizi aventi carattere di imprevedibilità e urgenza, di modesta entità;
- Y. contratti di consulenza e collaborazione;
- Z. contratti d'opera professionale;
- AA. noleggio di beni mobili e strumenti per il soddisfacimento di esigenze temporanee e di breve durata;
- BB. partecipazione e/o organizzazione di convegni, congressi, seminari e manifestazioni similari, ivi compreso eventuali acquisizioni di beni e servizi relativi;
- CC. spese per acquisto di libri, abbonamenti e giornali, riviste, pubblicazioni ed altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;
- DD. spese di tipografia, rilegatoria, copisteria e similari;
- EE. spese per il pagamento di eventuali sanzioni amministrative a carico dell'Ordine, al fine di evitare i possibili interessi di mora, ovvero sovrattasse, soggette a rendicontazione successiva, da approvarsi con delibera del Consiglio.

Art. 34

(Spese di rappresentanza)

1. Le spese di rappresentanza, di cui all'art. 32, lettera b), sono quelle che attengono all'esercizio delle funzioni istituzionali del Presidente e dei componenti del Consiglio, con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei al Consiglio dell'Ordine.
2. La richiesta di liquidazione o rimborso delle spese sostenute direttamente deve essere motivata e documentata, con la precisazione della circostanza che ha dato origine alla spesa e le fatture (o documento equipollente) devono essere controfirmate da chi ha ordinato la spesa stessa.
3. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare spese di rappresentanza:
 - spese di ospitalità in occasione di incontri di lavoro del Presidente o dei Consiglieri all'uopo autorizzati con personalità o autorità estranee al Consiglio dell'Ordine;
 - omaggi floreali o necrologi in occasione della morte di personalità;
 - cerimonie varie a cui partecipano personalità estranee al Consiglio dell'Ordine territoriale (ad es. stampa degli inviti a convegni o seminari, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi);
 - doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri etc.) a personalità estranee al Consiglio dell'Ordine.

Art. 35

(Rendiconto)

1. Il responsabile o i responsabili della cassa economale devono presentare, alla fine di ciascun esercizio ed ogniqualvolta si debba procedere al reintegro del fondo, il proprio rendiconto al Consiglio, allegandovi, in originale, la documentazione necessaria a giustificare la regolarità dei pagamenti effettuati.
2. Tale rendiconto, distinto per ogni capitolo di bilancio, deve riportare l'oggetto della spesa, l'importo e la data del relativo pagamento.
3. Qualora nel rendiconto risultino irregolarità, il Consiglio restituisce al responsabile della cassa economale la documentazione, al fine della sua conseguente regolarizzazione, da effettuarsi entro dieci giorni lavorativi.
4. Qualora la regolarizzazione del rendiconto non venga effettuata, lo stesso è rimesso al Consiglio per le conseguenti determinazioni.
5. Alla fine dell'esercizio il cassiere rimborserà il fondo economale avuto, con reversale di incasso scritto sul rispettivo capitolo di entrata delle "Partite di giro" per rimborso dell'anticipazione ottenuta e ne effettuerà apposita rendicontazione.

Parte V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

(Digitalizzazione e utilizzo di Piattaforma di Approvvigionamento Digitale)

1. Ai sensi dell'Art. 19 del Codice la Stazione Appaltante assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 - CAD), garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

2. Ai sensi dell'Art. 25 del Codice la Stazione Appaltante utilizza una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di cui al presente Regolamento.
3. L'utilizzo della Piattaforma da parte degli Operatori Economici comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014, del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
4. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'Art. 1176, comma 2, del Codice civile.
5. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - a. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - b. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme.
6. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
7. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

Art. 37

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

Art. 38

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, approvato con la delibera n. 100 del 18/09/2024, entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 2025 e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena, sezione "Amministrazione trasparente", nonché nella sezione "Bandi e gare".

Viene contestualmente dato mandato agli uffici dell'Ente di applicare le procedure ivi descritte.

Forlì, 18/09/2024